



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Proroga termine di caricamento dati in modalità dettagliata per il primo trimestre 2022 e specifiche dei contenuti tecnici di cui al punto 4 a) delle modalità di compilazione dell'applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Servizio Rifiuti
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Andrea BARONI
Responsabile Procedimento	Domenico OTERI
Dirigente Responsabile	Andrea BARONI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 sub // dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii.;
- la Legge regionale n.20 del 4 agosto 2006 e ss. mm. ed ii. “Nuovo ordinamento dell’Arpal”, che all’art. 36 prevede, ai commi 1 e 2, l’istituzione, presso la Direzione regionale competente in materia di Ambiente, dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, che realizza le proprie finalità in collaborazione con Province, Comuni ed Enti gestori, avente il compito di supportare la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
- la Legge regionale n. 23 dell’11 luglio 2007: “Disciplina regionale del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”, e ss. mm. ed ii., con particolare riferimento all’art. 15 della Legge regionale 29/2018;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 in data 13 febbraio 2018 ad oggetto “Osservatorio regionale sui rifiuti – Definizione nuove modalità operative e revisione della composizione”, che, in attuazione del citato art.36 della L.R. 20/2006, determina le modalità organizzative e funzionali dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 2 agosto 2019 ad oggetto “Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.r. n. 23 /2007, art. 17 bis”, che approva l’utilizzo di O.R So., già utilizzato dai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani, quale sistema informatizzato per la trasmissione dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, secondo i provvedimenti autorizzativi vigenti, da parte dei gestori degli impianti e/o attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti, definendo dettagliatamente modalità, contenuti e tempistiche mediante i suoi allegati;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 215 in data 19 marzo 2021 ad oggetto “Prime indicazioni per l’applicazione sul territorio regionale di modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020” che, alla luce delle modifiche normative apportate dal D.lgs. 116/2020, art 183, ha reso necessario fornire prime indicazioni operative per l’attuazione del nuovo quadro normativo nella materia della gestione dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche;
- Il Decreto Dirigenziale n. 1222 in data 20 febbraio 2020 ad oggetto “L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 recante specifiche per la compilazione dell’applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria” che ha operato la sostituzione integrale dell’allegato 1 della D.G.R. 683/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 1036 in data 22 febbraio 2021 ad oggetto “L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Modifica termini di cui al punto 3, “Tempistiche per la trasmissione dei dati impianti”, delle “Specifiche per la compilazione dell’applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria” con il quale è stato uniformato il termine di caricamento dati sull’applicativo alla data di scadenza per la presentazione del MUD come definita dalla normativa statale;

- il Decreto Dirigenziale n. 7854 in data 21 dicembre 2021 ad oggetto “L.r. n. 23/2007, art. 17 bis. D.G.R. 683/2019. Nuovo aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 recante specifiche per la compilazione dell’applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria”.

RICHIAMATO in particolare il punto 6 del dispositivo della citata Dgr n.683/2019, il quale dà esplicito mandato al Dirigente della struttura regionale competente di provvedere, con propri decreti dirigenziali, ad eventuali necessità di aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 alla medesima D.G.R. 683/2019 e ad eventuali proroghe ove necessarie in caso di guasti tecnici dell’applicativo O.R.So..

PRESO ATTO che:

- ARPAL, che supervisiona e coordina le attività relative a O.R.So. Impianti, ha segnalato con nota prot. n. 16095 del 01/06/2022 che è stata riscontrata una disfunzione nella scrittura del codice del programma che non permette ai gestori di caricare i dati nella prevista modalità dettagliata nel caso in cui un conferitore abbia più unità locali in uno stesso comune e che tale problema potrà trovare idonea soluzione informatica con tempistiche al momento cautelativamente stimabili in circa 90 giorni;
- l’allegato 1 alla D.G.R. 683/2019 e ss. mm. ed ii. recante “Specifiche per la compilazione dell’applicativo scheda impianti O.R.So. per la Regione Liguria” prevede al punto 4a) che “...Per ogni codice EER nella colonna Descrizione CER occorrerà specificare se trattasi di rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, di rifiuto urbano al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale...” e che, alla luce delle modifiche normative intervenute in merito alla definizione del perimetro dei rifiuti urbani, nelle attività di coordinamento e verifica supervisionate da ARPAL si è riscontrata una notevole difficoltà da parte dei gestori degli impianti tenuti al caricamento su O.R.So nel reperire tale informazione, non avendo la normativa nazionale ancora previsto specifiche modalità di comunicazione distinta di tali dati;
- nelle sopra citate attività di coordinamento e verifica supervisionate da ARPAL si è infine riscontrata, al fine di prevenire errori interpretativi da parte dei gestori, la necessità di meglio specificare, sulla base delle modifiche normative intervenute, gli impianti cui si applica l’obbligo di compilazione in modalità dettagliata ove ricevuti rifiuti urbani provenienti da un primo impianto di trattamento.

RITENUTO pertanto opportuno ai sensi del citato comma 6 della Dgr n.683/2019:

- prevedere una proroga del termine di caricamento dei dati per i gestori tenuti alla compilazione in modalità dettagliata relativo al primo trimestre 2022, individuando il nuovo termine al 30 settembre, restando invariate le scadenze per i trimestri successivi;
- apportare le seguenti specifiche dei contenuti tecnici di cui al punto 4 “Frequenza e modalità caricamento dati nella Scheda Dati Mensili per tipologia di impianto”, lettera a) “Caricamento dati mensili con cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità dettagliata”:

- in merito alla compilazione della colonna “descrizione CER” (“...Per ogni codice EER nella colonna “Descrizione CER” occorrerà specificare ...”) si specifica che la distinzione fra rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, rifiuto urbano raccolto al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale, dovrà essere indicata ove sia possibile disporre dei relativi dati;
- sussiste l’obbligo di compilazione in modalità dettagliata anche per gli impianti che ricevono rifiuti classificati con i codici EER 150101, 200101, 150102, 200139, 150107, 200102, 150106, 200108, 200201, 200302, 200301, 200307 provenienti da un primo impianto che riceve quelle tipologie di rifiuto urbano e le gestisce esclusivamente in R13. Per tali impianti non vige però l’obbligo di specificare nella colonna “Descrizione CER” se trattasi di rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, di rifiuto urbano al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che si richiama integralmente:

1. di prevedere una proroga del termine di caricamento dei dati per i gestori tenuti alla compilazione in modalità dettagliata relativo al primo trimestre 2022, individuando il nuovo termine al 30 settembre, restando invariate le scadenze per i trimestri successivi;
2. di approvare le seguenti specifiche dei contenuti tecnici di cui al punto 4 a) dell’allegato 1 alla D.G.R. 683/2019 e ss. mm. ed ii.:
 - in merito alla compilazione della colonna “descrizione CER” (“...Per ogni codice EER nella colonna “Descrizione CER” occorrerà specificare ...”) si specifica che la distinzione fra rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, rifiuto urbano raccolto al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale, dovrà essere indicata ove sia possibile disporre dei relativi dati;
 - sussiste l’obbligo di compilazione in modalità dettagliata anche per gli impianti che ricevono rifiuti classificati con i codici EER 150101, 200101, 150102, 200139, 150107, 200102, 150106, 200108, 200201, 200302, 200301, 200307 provenienti da un primo impianto che riceve quelle tipologie di rifiuto urbano e le gestisce esclusivamente in R13. Per tali impianti non vige però l’obbligo di specificare nella colonna “Descrizione CER” se trattasi di rifiuto urbano raccolto dal gestore comunale, di rifiuto urbano al di fuori del servizio pubblico o rifiuto speciale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-3622

Area tematica: Territorio e Ambiente > Smaltimento Rifiuti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Andrea BARONI		-	01-06-2022 16:49
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Andrea BARONI		-	01-06-2022 16:49
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Domenico OTERI		-	01-06-2022 16:01

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria